



## TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| dott. Davide Storti  | PRESIDENTE   |
| dott. Flavia Mazzini | GIUDICE      |
| dott. Lorenzo Pini   | GIUDICE rel. |

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 24 2026 Rg. avviato su domanda di  
IPIFIN COLLECTION SRL

**RICORRENTE**

contro

ALESSANDRA TROMBETTONI

**RESISTENTE**

ha pronunciato la seguente

### **S E N T E N Z A**

In data 20.02.2026 la soc. IPIFIN COLLECTION SRL ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura del procedimento di liquidazione controllata a carico di ALESSANDRA TROMBETTONI.

Nessuno si costituiva per la parte resistente nonostante il perfezionamento della notifica (attesa l'assenza di PEC in capo alla destinataria) in data 17.04.2026.

Ciò posto, rilevato che:

(-) la resistente risiede a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;



(-) la ricorrente si afferma titolare – per averli ricevuti in qualità di cessionaria dalla soc.

Ifis Investing Npl che a propria volta li aveva ricevuti da FBS (vd. avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.04.2020 - di un credito pari ad euro 384.835,36 vantato originariamente da Banca delle Marche spa nei confronti della soc. Pucci Components srl in forza di rapporti contrattuali garantiti, tra gli altri, dalla resistente;

(-) sono in atti i documenti negoziali di apertura di c/c e di apertura di credito, nonché i contratti di fideiussione;

(-) sono poi in atti anche il contratto di cessione in blocco dei crediti (comprensivo di quello della soc. Pucci Components srl) che l'elenco dei crediti ceduti (tra i quali, come detto, figura quello del ricorrente di oltre 377 mila euro identificato dal n. 7130659 – vd. sul punto la comunicazione di Ifis di avvenuta cessione del credito in oggetto individuato alla pag. 27 dell'elenco suddetto);

(-) appare possibile affermare – non potendo far conto sulla versione della parte debitrice non costituitasi – che la società ricorrente sia pertanto creditrice nei riguardi della resistente/garante della somma indicata e quindi sia legittimata alla domanda;

(-) ricorre poi la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- la parte resistente non risulta eserciti attività di impresa in proprio (o si sia cancellata da meno di un anno) o come socia illimitatamente responsabile sicché non pare assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- la debitrice versa poi in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare del debito di oltre 384 mila euro da tempo non onorato e l'assenza di giustificazioni individuabili;

(-) l'art. 268 cod. crisi prevede che *"Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3"*;

(-) come visto, la norma addossa al resistente tanto l'onere di avanzare richiesta all'OCC quanto di eccepire la carenza di attivo;

(-) nel caso di specie, il debitore non si è costituito né risulta abbia attivato l'OCC sicché l'onere gravante sulla parte debitrice – in ordine alla possibile insufficienza di attivo – deve ritenersi non realizzato, ciò che autorizza l'avvio del procedimento concorsuale;



(-) l'ammontare del credito della parte creditrice, infine, supera – come visto - la soglia di legge di euro 50.000,00;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Alessandra Trombettoni [REDACTED]

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore l'avv. Massimo Cicchiello;

(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci – se tenuti - e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;

(-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;

(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;

(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

(-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 d.P.R. 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i requisiti.

Pesaro, il 09.07.2026

Il Giudice est.

*Lorenzo Pini*

Il Presidente

*Davide Storti*

